

La Giunta comunale

Richiamata la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), successivamente modificata con legge regionale 24 settembre 2024, n. 17, e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
- gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
- l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;
- l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:
 - interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
 - investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
 - progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - progetti di mobilità turistica interna;
 - interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;
- l'articolo 10, comma 1, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che l'imposta di soggiorno dalla stessa stabilita si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 09.10.2023, recante "Approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, delle disposizioni applicative dell'Imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta. Revoca delle DGR 55/2012, 2479/2012, 2122/2013 e 599/2016", le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024.

Vista la legge regionale 24 settembre 2024, n. 17, recante "Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno)".

Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023, come modificata dalla l.r. 17/2024, le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno da applicarsi per l'esercizio 2025.

Precisato che:

- il Comune di Gressoney-La-Trinité è stato inserito nell'elenco di cui all'Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 9 ottobre 2023;
- le tariffe minime stabilite dalla DGR n. 1146/2023 sono:

Per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan

1. Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) euro 0,50, per gli alberghi a 1 stella;
 - b) euro 1,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;
 - c) euro 1,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
 - d) euro 2,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
 - e) euro 3,00, per gli alberghi a 4 stelle superior;
 - f) euro 4,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.
2. Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
 - a) euro 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
 - b) euro 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
 - c) euro 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
3. Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 1,50 per autocaravan per ogni notte di sosta.

Per le strutture extralberghiere e agrituristiche

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.
2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:
 - a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
 - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
 - b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
 - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);
 - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
 - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
 - d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:
 - d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;

- d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
 - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
 - e) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
 - e1) euro 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
 - e2) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
 - e3) euro 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
 - e4) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
 - e5) euro 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
 - e6) euro 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
 - e7) euro 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 0,50, per persona per notte di soggiorno.

Per gli alloggi ad uso turistico

Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla l.r. 13/1998, secondo le seguenti tariffe minime:

- a) euro 0,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Allein, Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Donnas, Doues, Fontainemore, Gressan (con l'esclusione della frazione Pila), Hône, Introd, Issogne, Jovençon, Lillianes, Montjovet, Nus (con l'esclusione della frazione Saint-Barthélemy), Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Saint-Georges Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes, Verrès e Villeneuve;
- b) euro 1,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Antey-Saint-André, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Issime, La Magdeleine, La Salle, Morgex, frazione Saint-Barthélemy in Comune di Nus, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche;
- c) euro 1,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Aosta, Châtillon, Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent;
- d) euro 2,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Ayas, Cogne, Courmayeur, frazione Pila in Comune di Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile e Valtournenche.

Dato atto che:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- la misura dell'imposta è graduata secondo criteri proporzionali e comunque sino all'importo massimo di €. 5,00 per notte di soggiorno;
- ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. 10/2023, l'imposta di soggiorno è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a) nel caso di gruppi organizzati formati da almeno 25 partecipanti;
 - b) dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno; nel caso di cui alla lettera a), la riduzione di cui alla presente lettera si applica all'importo già ridotto;
- che il Comune può disciplinare le modalità applicative del tributo mediante apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/1997.

Visto l'art. 180 del Decreto Rilancio n. 34/2020, con il quale è stato modificato il compito nella riscossione del tributo affidato al gestore della struttura ricettiva, facendolo passare da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (Ente Locale) a soggetto responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio.

Visto che i regolamenti e le deliberazioni di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, che deve essere eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019. Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Visto l'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo n. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o tariffe, la cui competenza rimane quindi della Giunta comunale, che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma n. 169, Legge 27.12.2006 n. 296).

Richiamati:

- ◆ la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- ◆ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.09.2001 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30.07.2025;
- ◆ la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025/2027", in vigore dal 1° gennaio 2025;
- ◆ la legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali", pubblicata nel B.U.R. n. 62 del 24.12.2024, in vigore dal 01.01.2025;
- ◆ il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 23.12.2024 e successive modifiche (D.C. n. 2/24.02.2025, D.C. n. 7/28.04.2025, D.C. n. 13/25.06.2025 e D.C. n. 17/30.07.2025);
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 5 in data 22.01.2025 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2025/2027, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 6 in data 22.01.2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 ai sensi dell'articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000 e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2025/2027 ai responsabili di spesa;
- ◆ il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 06.08.2018;
- ◆ il regolamento disciplinante lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 28.09.2022;

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano:

d e l i b e r a

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di fissare** le misure di tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno - per l'anno 2026, come segue:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (alberghi – rta – alberghi diffusi)	
Alberghi a 1 stella per persona e per notte di soggiorno	€ 0,50
Alberghi, RTA e alberghi diffusi a 2 stelle per persona e per notte di soggiorno	€ 1,00
Alberghi, RTA e alberghi diffusi a 3 stelle e alberghi a 3 stelle superior per persona e per notte di soggiorno	€ 1,50
Alberghi, RTA e alberghi diffusi a 4 stelle per persona e per notte di soggiorno	€ 2,50
Alberghi a 4 stelle superior per persona e per notte di soggiorno	€ 3,00
Alberghi, RTA e alberghi diffusi a 5 stelle per persona e per notte di soggiorno	€ 4,00
STRUTTURE EXTRALBERGHIERE (affittacamere – B&B – case e appartamenti per vacanze, case per ferie non autogestite, ostelli per la gioventù, posti tappa escursionistici-dortoirs e rifugi alpini) E STRUTTURE AGRITURISTICHE	
per un prezzo medio fino a euro 20,00 per persona e per notte di soggiorno	€ 0,50
per un prezzo medio da euro 20,01 a euro 40,00 per persona e per notte di soggiorno	€ 1,00
per un prezzo medio da euro 40,01 a euro 70,00 per persona e per notte di soggiorno	€ 1,50
per un prezzo medio da euro 70,01 a euro 100,00 per persona e per notte di soggiorno	€ 2,00
per un prezzo medio da euro 100,01 a euro 150,00 per persona e per notte di soggiorno	€ 2,50
per un prezzo medio da euro 150,01 a euro 200,00 per persona e per notte di soggiorno	€ 3,00
per un prezzo medio oltre euro 200,00 per persona e per notte di soggiorno	€ 4,00
STRUTTURE EXTRALBERGHIERE Case per ferie autogestite	
per persona per notte di soggiorno	€ 0,50
AFFITTI TURISTICI e SOGGIORNI BREVI (l.r. 11/2023)	
per persona per notte di soggiorno	€ 2,00
CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E AREE ATTREZZATE ALLA SOSTA DI AUTOCARAVAN	
Campeggi a 1 stella e campeggi e villaggi turistici a 2 stelle per persona e per notte di soggiorno	€ 0,50
Campeggi e villaggi turistici a 3 stelle per persona e per notte di soggiorno	€ 1,00
Campeggi e villaggi turistici a 4 stelle per persona e per notte di soggiorno	€ 1,50
Aree attrezzate alla sosta di autocaravan per autocaravan per ogni notte di sosta	€ 1,50

3. **Di prevedere**, per l'anno 2026 un'entrata presunta derivante dall'imposta di soggiorno, di **€ 90.000,00**.
4. **Di stabilire** che, mediante l'introito dell'imposta di soggiorno sarà assicurata parte della copertura del costo per interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali.

5. **Di dichiarare** ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l.r. 10/2023 che le tariffe sopra individuate si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025.
6. **Di trasmettere** copia della presente all'ufficio tributi associato dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser, al CELVA e alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche.
7. **Di provvedere** ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente atto, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dalla successiva Circolare ministeriale n. 2/DF del 22.11.2019, art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
(F.to : Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Quale Responsabile del Servizio finanziario:

- ☐ Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B) del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- ☐ Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente regolamento comunale di contabilità.
- ☐ Dichiaro, ai sensi dell'art. 5, comma 1 punto B2/B3 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Gressoney-La-Trinité, li 27/10/2025

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- ☐ È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/10/2025
- ☐ È stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari con lettera in data 27/10/2025.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-La-Trinité, li 27/10/2025

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité li, 27/10/2025

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

(Stefania ROLLANDOZ)